



**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

*Via 11 settembre, 24 - 37019 Peschiera del Garda (VR) –*

*Tel. 045 6445211*

*e-mail [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it)*

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI  
DISPOSITIVI ELETTROMECCANICI  
DEGLI IMPIANTI GESTITI DA AGS SPA.  
Progetto 19109 – ZONA 2**

**CAPITOLATO D'ONERI**

*Peschiera del Garda, maggio 2019*



## SOMMARIO

<b>1 - OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	5
1.1 AMMONTARE DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL'APPALTO .....	6
1.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO .....	9
1.3 - DURATA DEL CONTRATTO.....	9
<b>2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	9
2.1 ATTIVITA'.....	9
2.2 INTERVENTI PROGRAMMATI.....	10
2.3 INTERVENTI IN EMERGENZA .....	11
2.4 REPERIBILITÀ.....	11
2.5 MEZZI ED ATTREZZATURE .....	11
<b>3 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	11
3.1 MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	11
3.3 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO .....	13
3.4 RAPPORTI TRA APPALTATORE E ENTE AGGIUDICATORE – PRESENZA SUGLI IMPIANTI.....	14
3.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	14
3.5.1 Norme di sicurezza generali .....	14
3.5.2 Sicurezza sul luogo di lavoro .....	14
3.5.3 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	14
3.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	15
3.6.1 Subappalto .....	15
3.7 DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	16
3.8 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	16
3.9 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	16
3.9.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato d'oneri .....	16
3.9.2 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	17
3.10 CONTROVERSIE .....	17
3.10.1 Risoluzione del contratto .....	17
3.11 DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE .....	18
3.11.1 Lavori a misura .....	18
3.11.2 Eventuali lavori a corpo.....	19
3.11.3 Pagamenti.....	19
3.11.4 Penalità.....	20
3.11.5 Cessione del contratto .....	21
3.11.6 Spese contrattuali, imposte, tasse.....	21
3.12 CAUZIONI E GARANZIE .....	21

<b>3.12.1 Garanzia definitiva.....</b>	<b>21</b>
<b>3.12.2 Riduzione delle garanzie.....</b>	<b>22</b>
<b>3.13 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....</b>	<b>22</b>
<b>3.14 DISCIPLINA ANTIMAFIA.....</b>	<b>23</b>
<b>3.15 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI.....</b>	<b>24</b>
<b>3.16 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI.....</b>	<b>24</b>

## 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto in primo luogo la manutenzione ordinaria e straordinaria specialistica dei dispositivi elettromeccanici delle stazioni di sollevamento, pretrattamento del collettore fognario in secondo luogo la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi elettromeccanici degli impianti fognari e degli acquedotti della "Zona 2" comprendente i comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. In funzione di eventuali particolari esigenze i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell'appalto potranno interessare il territorio di tutti gli altri comuni nei quali AGS spa gestisce il servizio idrico integrato.

In particolare le attività si possono così suddividere:

- Riparazione elettromeccanica di pompe e motori
- Manutenzione quadri elettrici ed impianti elettrici con dichiarazione di conformità
- Manutenzione programmata su pompe e motori presso gli impianti di AGS

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento:** D.M. 7/3/2018, n. 49: "Approvazione della linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori";
- c) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) **Stazione appaltante:** Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con sede in Via 11 Settembre n. 24 del Comune di Peschiera del Garda (VR), tel. 045/6445211 – n. FAX 045/6445299 – Sito istituzionale [www.ags.vr.it](http://www.ags.vr.it), in qualità di soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- e) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- f) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- g) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- h) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- i) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli art. 83, comma 2 e 216 comma 14, del Codice dei contratti;

- l) **DUVRI**: il Documento di valutazione dei rischi interferenti ex art 36 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- n) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento di cui agli articoli 23, comma 16 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- q) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

## 1.1 AMMONTARE DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del servizio a base di gara ammonta a complessivi € 400.000,00, di cui € 129.360,00 a titolo di costo della manodopera, € 262.640,00 per il servizio, per l'importo complessivo di € 392.000,00 soggetto a ribasso, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, secondo la seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>				<b>TOTALE</b>
<b>1</b>	<b>Servizi( S ) A MISURA</b>				392.000,00
	<i>Importi in euro</i>	<b>a corpo (C)</b>	<b>a misura (M)</b>	<b>in economia (E)</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2</b>	<b>Oneri di sicurezza</b>	<b>8.000,00</b>	_____	_____	8.000,00
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE (1 + 2)</b>				<b>400.000,00</b>

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	<b>soggetti a ribasso</b>	<b>NON soggetti a ribasso</b>
1	Lavori ( L ) a misura colonna (TOTALE)	392.000,00	
2	Oneri di sicurezza da PSC		8.000,00

Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere aggiuntivo e vario, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice: incidenza del 30%; tale incidenza è stata stimata secondo la seguente tabella:

<b>COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE INDUSTRIALI METALMECCANICHE - AZIENDE PRIVATE</b>	
D.D. n.70 del 01/08/2017 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Nazionale Ottobre 2017
<b>OPERAIO LIVELLO 3</b>	20,58 €
<b>OPERAIO LIVELLO 3S</b>	20,99 €
<b>OPERAIO LIVELLO 4</b>	21,47 €
<b>OPERAIO LIVELLO 5</b>	22,98 €
<b>MONTE ORARIO STIMATO</b>	
<b>OPERAIO LIVELLO 3</b>	800,5 ore
<b>OPERAIO LIVELLO 3S</b>	950 ore
<b>OPERAIO LIVELLO 4</b>	2.091 ore
<b>OPERAIO LIVELLO 5</b>	2.091 ore
<b>COSTO MANODOPERA STIMATO</b>	
<b>OPERAIO LIVELLO 3</b>	16.474,29 €
<b>OPERAIO LIVELLO 3S</b>	19.940,5 €
<b>OPERAIO LIVELLO 4</b>	44.893,77 €
<b>OPERAIO LIVELLO 5</b>	48.051,18 €
<b>TOTALE COSTO STIMATO DELLA MANODOPERA</b>	129.360 € (pari al 33% sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso)

Le ore di lavoro per gli interventi programmati saranno calcolate dall'arrivo sull'impianto fino alla partenza dall'impianto. Le ore di lavoro in emergenza saranno calcolate dalla partenza dalla propria sede fino al ritorno alla sede.

1. In ogni intervento programmato l'Impresa dovrà avvisare AGS spa trasmettendo a mezzo posta elettronica o fax il preventivo dell'intervento con i prezzi di listino e gli sconti previsti, AGS spa restituirà a mezzo posta elettronica il preventivo vistato per accettazione dell'intervento. Nel caso l'intervento non fosse programmato ad AGS perverrà il consuntivo che verrà vistato per accettazione previo verifica dei costi.
2. A seconda che l'intervento sia programmato o in emergenza, viene riconosciuto una indennità come di seguito specificato:
  - intervento programmato (art 2.2): nessuna indennità
  - intervento in emergenza (art. 2.3 ): €. 40 per ogni intervento.
3. Nella determinazione del prezzo costituente l'offerta, l'Impresa concorrente dovrà tenere conto degli eventuali oneri derivanti:
  - dall'obbligo di operare in impianti di cui si deve garantire l'esercizio continuo;
  - dalla necessità di coordinare le proprie attività con le operazioni di quotidiana gestione degli impianti e l'eventuale presenza di ditte terze che operano sul medesimo impianto;
  - dall'obbligo di rispettare le norme relative alla sicurezza.
  - dell'obbligo di offrire un servizio di reperibilità 24 h al giorno per tutto l'anno.

## 1.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto è stipulato interamente “a misura”. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui al presente articolo del presente Capitolato, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

## 1.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data del verbale di consegna ed ha una durata indicativa di 12 mesi. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il sopracitato periodo di 12 mesi, la durata dello stesso verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo aggiudicato e comunque non oltre 24 mesi dalla data di consegna.

# 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

## 2.1 ATTIVITA'

Il servizio consiste nella manutenzione delle apparecchiature meccaniche ed elettriche site negli impianti di sollevamento di acquedotti e fognature compresi gli eventuali pretrattamenti. Per la suddetta manutenzione sui dispositivi: pompe di sollevamento, paratoie, dispositivi di trattamento, tubazioni, valvole, impianti elettrici ecc., l'impresa deve essere disponibile dietro ordine di AGS ad eseguire interventi di manutenzione programmata, su guasto, ed interventi in emergenza. A titolo puramente esemplificativo potranno rendersi necessari i seguenti interventi tramite ordini di servizio da parte di AGS:

### sulle pompe:

- scollegamento dei cavi di alimentazione;
- prelievo della pompa;
- trasporto pompa in officina di riparazione;
- **riparazione della pompa, previa trasmissione del preventivo con foto della pompa smontata e approvazione da parte di AGS spa;**
- riverniciatura della pompa;
- trasporto della pompa sull'impianto;
- installazione della pompa e collegamento elettrico;
- verifica della funzionalità e collaudo

### sulle apparecchiature e sui quadri elettrici

- sostituzione e/o riparazione di pezzi di ricambio
- rifacimenti quadri elettrici in bassa tensione.
- Installazione e programmazione inverter (marche Eaton, Danfoss, Siemens ed altre equivalenti)
- Programmazione plc siemens di tutte le serie, RTU della ditta Sofrel.
- Manutenzione cabine di media tensione secondo la norma CEI 78-17

In particolare sui quadri elettrici potranno essere richiesti oltre a lavori di normale manutenzione come la sostituzione di contattori, fusibili, relais, interruttori, cavi, plc, combinatori telefonici, ecc anche la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico nel caso del suo rifacimento. Potrebbe essere richiesta anche la dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico qualora lo stesso fosse sprovvisto di dichiarazione di conformità e redatta ai sensi del dm n. 37 del 22/01/2008.

Sulle cabine di media tensione si dovrà operare con **manutenzione preventiva** finalizzata a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la loro destinazione d'uso; con **manutenzione correttiva** con rinnovo e/o sostituzione di sue parti che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni e siano destinati a riportare l'impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio.

Tutti i materiali di ricambio dovranno essere originali e gli avvolgimenti dovranno essere eseguiti presso officine autorizzate dalla casa costruttrice.

Per la riparazione delle elettropompe dovranno essere utilizzati i tempari delle case costruttrici.

E' da tenere presente in primo luogo che in alcune stazioni sono installate apparecchiature di grandi dimensioni e con un peso che può raggiungere i 45 quintali, in secondo luogo che potrà essere necessario il sollevamento di colonne di mandate di pozzi dell'acquedotto profondi anche 150 metri, pertanto per questi interventi l'Impresa dovrà avere a disposizione idonei mezzi, senza pretendere nessun compenso aggiuntivo per tale servizio.

La riparazione in officina delle elettropompe o/e di ogni apparecchiatura elettromeccanica dovrà essere svolta entro una settimana dal giorno di prelievo salvo accordi presi con il tecnico responsabile di AGS spa.

Gli interventi da eseguirsi presso gli impianti dovranno garantire la massima sicurezza a tutti gli operatori. E' fatto divieto in linea generale di eseguire lavori in tensione. Qualora si riscontrasse la necessità di operare in tensione si dovranno adottare tutte le precauzioni del caso, applicando le procedure più restrittive e la normativa vigente in materia di lavori in tensione. Si ricorda che gli interventi che espongono gli addetti a rischio elettrico devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le norme CEI in vigore

## 2. 2 INTERVENTI PROGRAMMATI

L'impresa deve essere disponibile su chiamata di AGS spa, con uomini e mezzi in numero adeguato all'intervento, entro un giorno lavorativo dalla chiamata; in alcuni casi può essere richiesta la presenza anche di più squadre.

Gli interventi di manutenzione che richiedano la sostituzione o la riparazione di alcuni pezzi, dovranno avere inizio entro 2 giorni lavorativi decorrenti dall'arrivo del pezzo di ricambio o del dispositivo riparato presso la sede dell'Impresa.

## **2.3 INTERVENTI IN EMERGENZA**

L'Impresa entro al **massimo** un'ora dalla chiamata da parte di AGS spa deve essere disponibile presso l'impianto con uomini, e mezzi per garantire l'eliminazione dei disservizi ed il superamento delle emergenze idrauliche secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite da AGS spa.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere pianificati con il personale di AGS spa.

Qualora l'Impresa nel corso dei suoi lavori sugli impianti rilevi situazioni di pericolo o di malfunzionamento, dovrà dare una tempestiva comunicazione anche telefonica ad AGS spa al fine di programmare congiuntamente le modalità d'intervento.

## **2.4 REPERIBILITÀ**

L'Impresa deve garantire, per tutta la durata del contratto, la reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 24 per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Eventuali variazioni dei numeri telefonici di reperibilità, dovranno essere comunicati per iscritto con almeno una settimana di anticipo rispetto all'attivazione. Tutti i prezzi dell'elenco prezzi allegato sono comprensivi degli oneri della reperibilità, tuttavia l'azienda riconoscerà un importo forfetario mensile di euro 100,00 non soggetto a ribasso d'asta.

## **2.5 MEZZI ED ATTREZZATURE**

L'Impresa deve disporre dei mezzi e delle attrezzature idonee al servizio di cui al presente capitolato.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere conformi alla normativa sia antinfortunistica che impiantistica del settore vigente.

Gli automezzi usati devono essere attrezzati per tutti i tipi di intervento e devono essere dotati di: autogru per il sollevamento delle pompe e di altre attrezzature, pompe di by-pass autoalimentate con manicotti, gruppo elettrogeno, quadro di comando pompa portatile, palloni otturatori per chiusura delle tubazioni fognarie da 300 a 1.200 mm. di diametro, utensili, attrezzature utili al superamento di emergenze idrauliche ed elettromeccaniche e più specificatamente: lampade di segnalazione, fari girevoli, segnaletica stradale coni ecc.. la ditta dovrà avere a disposizione almeno le seguenti pompe per la loro installazione in caso d'emergenza per la fognatura: una pompa flygt 3085 gir. 250 da 2,4 kW ; pompa Flygt 3127.180 da 7,4 kW ; pompa flygt 3300.180 gir. 644 da 34 kW o equivalenti di altre marche purchè adattabili ai piedi di accoppiamento flygt. Per l'acquedotto una pompa Rovatti mod 8E4N/7A-875N da 55 kW; o equivalenti di altre marche, Inverter Danfoss FC202 da 45 kW 90°.

I collaboratori dell'Impresa dovranno essere dotati di almeno un telefono cellulare per squadra.

# **3 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO**

## **3.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La direzione dell'esecuzione potrà nominare un assistente con il compito di vigilare affinché il servizio risulti pienamente corrispondente all'offerta e alle norme di capitolato.

L'assistente ha diritto di controllare la qualità del servizio in tutte le fasi esecutive, nonché di proporre al Direttore dell'esecuzione la sospensione nel caso non sia rispondente alle specifiche dell'Azienda. L'Impresa dovrà comunicare all'Azienda, contestualmente alla stipula del contratto, il nominativo di un proprio Direttore Tecnico, che dovrà sovrintendere tutto il servizio, che curerà il coordinamento esecutivo delle attività e vigilerà affinché le disposizioni dell'Assistente del Direttore dell'esecuzione trovino pronta e rispondente attuazione.

Al Direttore Tecnico dell'Appaltatore spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri che avessero a verificarsi a persone o beni in conseguenza di cattiva esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

..

2. l'assistente ha diritto di controllare la qualità dei pezzi di ricambio e dei materiali impiegati per il servizio, la consistenza e le caratteristiche degli stessi in tutte le fasi esecutive, nonché di rifiutarne l'accettazione anche ad installazione e montaggi avvenuti.

3. L'Impresa dovrà comunicare ad AGS spa, contestualmente alla consegna del servizio, il nominativo di un proprio Direttore Tecnico, che dovrà sovrintendere tutto il servizio, che curerà il coordinamento esecutivo delle attività proprie e degli eventuali subfornitori, e vigilerà affinché le disposizioni del Tecnico Responsabile trovino pronta e rispondente attuazione.

4. Al Direttore Tecnico dell'Impresa spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri che avessero a verificarsi a persone o beni in conseguenza di cattiva esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

5. Per ogni intervento eseguito sia programmato che urgente l'appaltatore dovrà provvedere alla compilazione di un apposito rapportino indicando, il codice dell'impianto, la data, il tecnico di AGS che ha ordinato l'intervento, le operazioni eseguite, ed i prezzi secondo l'elenco prezzi. Il tecnico responsabile di AGS apporrà il proprio visto di convalida sul rapportino di cui sopra e procederà alla contabilizzazione. **Se il rapportino non avrà queste informazioni il Tecnico responsabile di AGS non lo convaliderà e non potrà essere contabilizzato e liquidato.**

### **3.2 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI PEZZI DI RICAMBIO FORNITI – PROVE E ACCERTAMENTI IN FABBRICA – SPEDIZIONI – MONTAGGI**

1. Fermo restando che tutti i pezzi di ricambio relativi alle pompe devono essere della medesima marca della ditta costruttrice, nella fornitura dei beni e nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato d'oneri.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra AGS spa e l'Impresa, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento alla normativa vigente.
3. Tutti i pezzi di ricambio ed i materiali forniti devono essere nuovi, della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. I pezzi di ricambio che andranno a sostituire quelli danneggiati delle elettropompe dovranno essere originali.
4. L'Impresa deve indicare per ogni bene fornito il relativo produttore, che deve risultare di gradimento di AGS spa.
5. Qualora il Tecnico Responsabile rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché a suo giudizio insindacabile li ritiene per qualità, lavorazione e funzionamento non adatti al perfetto funzionamento degli impianti, e quindi non accettabili, l'Impresa, a sua cura e spese, deve allontanare immediatamente i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.
6. L'Impresa sarà sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei pezzi di ricambio e dei materiali approvvigionati fino alla loro installazione ed all'accettazione del tecnico responsabile di AGS spa. Tutte le spese di immagazzinamento dei pezzi di ricambio e dei materiali, in fabbrica e a piè d'opera, saranno a carico dell'Impresa
7. Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riconsegne dei materiali forniti saranno a carico dell'Impresa.

### **3.3 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il calcolo del tempo per la liquidazione del corrispettivo del servizio va inteso come quello effettivo di lavoro sull'impianto, compresi gli spostamenti tra i successivi impianti; sono esclusi pertanto il tempo per raggiungere il primo impianto e per il rientro alla sede dopo l'ultimo.

Il compenso orario sarà dovuto solo se la prestazione eseguita non rientra nelle voci dell'Elenco Prezzi per le quali è previsto un compenso specifico a misura; altrimenti, non sarà dovuto alcun compenso orario, in quanto il prezzo indicato include ogni onere per l'esecuzione completa della prestazione

Solamente per interventi singoli, senza prosecuzione con altri interventi e che non sostituiscano o interrompano interventi programmati, se di durata inferiore all'ora il compenso verrà arrotondato ad 1 ora.

Per tutti gli interventi le frazioni di ora successive alla prima ora verranno arrotondate al 1/4 ora superiore.

L'Appaltatore pertanto provvederà a valutare opportunamente i prezzi per tener conto anche degli oneri derivanti dai tempi di trasporto dalla propria sede al primo impianto e viceversa il rientro dopo l'ultimo.

Le prestazioni in economia diretta, assolutamente eccezionali, potranno verificarsi solo per operazione di cui non sia previsto il relativo prezzo unitario, qualunque sia l'entità dell'opera da eseguire e la Direzione dell'esecuzione non ravvisi, la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo prezzo unitario.

In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dell'esecuzione.

Su richiesta della Direzione dell'esecuzione gli operai inviati dall'Impresa, per opere in economia, dovranno esibire il libretto di lavoro con relativa qualifica.

### **3.4 RAPPORTI TRA APPALTATORE E ENTE AGGIUDICATORE – PRESENZA SUGLI IMPIANTI**

Il direttore tecnico dell'impresa dovrà sovrintendere a tutto il servizio, curerà il coordinamento esecutivo delle attività e vigilerà affinché le disposizioni della direzione dell'esecuzione e dell'Assistente trovino pronta e rispondente attuazione. Egli sarà presente ogni giorno, reperibile in ogni istante e dotato di telefono cellulare.

### **3.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **3.5.1 Norme di sicurezza generali**

Il servizio nel suo complesso deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nonché del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **3.5.2 Sicurezza sul luogo di lavoro**

L'Appaltatore è obbligato a consegnare all'Azienda, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante altresì le notizie di cui al comma 28 della stessa norma.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **3.5.3 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii. e comunicare tempestivamente prima dell'inizio lavori, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.

### **3.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **3.6.1 Subappalto**

L'eventuale autorizzazione al subappalto di parte delle opere oggetto del presente Capitolato potrà essere concesso alle condizioni e secondo le modalità di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il subappalto del servizio, senza l'espresso consenso scritto di AGS, è vietato. I subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso AGS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione di AGS spa, alle seguenti condizioni:

indicazione all'atto dell'offerta delle parti di servizio da subappaltare;  
al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso AGS 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, tra l'Appaltatore e il subappaltatore;  
insussistenza, nei confronti del subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Contratti.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente da AGS; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che AGS abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di parte del servizio in subappalto comporta i seguenti obblighi:  
l'Appaltatore deve praticare, per la parte del servizio in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;  
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono il servizio o i lavori accessori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;  
le imprese subappaltatrici devono trasmettere ad AGS, prima dell'inizio del servizio subappaltato, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale,

copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti di imprese.

La parte del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

Pagamento dei subappaltatori

Si richiamano comunque le disposizioni dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

### **3.7 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie, o danni che si verificassero durante il servizio.

### **3.8 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidatogli, restando inteso che le norme contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte del Direttore dell'esecuzione e del suo Assistente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Azienda, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Azienda che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che il Direttore dell'esecuzione o il suo Assistente avrà emanato. L'appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipende

### **3.9 DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **3.9.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato d'oneri**

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla

completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Documenti che fanno parte integrante del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:  
il presente Capitolato d'Oneri con l'allegato elenco prezzi ed elenco impianti;  
il duvri;  
il piano operativo di sicurezza  
offerta economica del concorrente;

### **3.9.2 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi, forniture e lavori, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

### **3.10 CONTROVERSIE**

È esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

#### **3.10.1 Risoluzione del contratto**

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi contemplati dal comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti.

La Stazione appaltante deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 108 del Codice dei contratti.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con atto motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) in caso di intervento programmato con un mezzo che non abbia la botte vuota. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Trova in ogni caso applicazione la disciplina dettata dall'art. 108 commi 1 bis, 3, 5, 6,7, 8, 9 del Codice dei contratti.

### **3.11 DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE**

#### **3.11.1 Lavori a misura**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato d'onori e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell'appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.

### **3.11.2 Eventuali lavori a corpo**

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

### **3.11.3 Pagamenti**

La liquidazione delle opere avverrà con cadenza mensile, mediante l'emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L'Appaltatore avrà diritto al pagamento, in corso d'opera, per tutti gli interventi realizzati e comunicati secondo le modalità del presente capitolato.

All'importo lordo contabilizzato in occasione di ogni singolo SAL verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

Sui singoli SAL al lordo del ribasso d'asta, verrà applicata la quota per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Sui singoli stati di avanzamento dovrà essere operata la trattenuta di legge dello 0,5% (sull'intera somma) per garanzia copertura assicurativa della manodopera.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi ai SAL è pari a 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura e a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Ente aggiudicatore provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore.

### **3.11.4 Penalità**

La Ditta aggiudicataria incorrerà in una penale pari all' 1,5 per mille dell'importo contrattuale nel caso di intervento con mezzi non idonei al tipo di servizio o comunque non rispondenti alle richieste espresse nell'ordine di servizio o nella telefonata in urgenza;

In caso di ritardato intervento, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare l'Azienda per i maggiori oneri da essa sostenuti con altre imprese e/o per indennizzi dovuti a terzi, oltre a perdere l'eventuale diritto al compenso per intervento urgente, ferme restando le seguenti penali:

- A - € 150 per il primo ritardo compreso tra 15 e 30 minuti;
- B - € 300 per il primo ritardo compreso tra 31 e 60 minuti o secondo ritardo di tipo A;
- C - € 600 per ogni ritardo superiore a 60 minuti o secondo ritardo di tipo B o terzo ritardo di tipo A.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

### **3.11.5 Cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

### **3.11.6 Spese contrattuali, imposte, tasse**

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'oneri si intendono I.V.A. esclusa.

## **3.12 CAUZIONI E GARANZIE**

### **3.12.1 Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al

10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **3.12.2 Riduzione delle garanzie**

L'importo della garanzia definitiva è ridotto secondo quanto stabilito dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti.

### **3.13 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi

nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. n. 49/2018.

### **3.14 DISCIPLINA ANTIMAFIA**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 66 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

### **3.15 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..

### **3.16 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI**

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una

violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 3.10.4, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

**ALLEGATI AL CAPITOLATO D'ONERI**

<b>Allegato «A»</b>	<b>ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO</b>
---------------------	--

<i>tavola</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
	Capitolato d'oneri	
	DUVRI	
	Elenco prezzi	
	Schema di offerta	
	Modello DGUE	
	Modulo Manodopera - sicurezza	

Allegato «B»	<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012</b>
--------------	--

**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

Il sottoscritto .....  
in qualità di rappresentante legale dell'impresa  
i.....

**dichiara:**

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

**Convenzioni fondamentali dell'ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)**

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)**

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)**

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)**

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .....

Data:.....

Timbro